

Bellinzona
28 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 20 marzo 2019 dal signor

A.;

contro

la decisione 18 marzo 2019 di B.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le osservazioni 23 aprile 2019 della Commissione di mediazione indipendente LIT;

preso atto della risposta 17 luglio 2019 di B.;

osservato che la Commissaria Alessandra Prinz, ai sensi dell'art. 50 lett. b) LPamm, si è astenuta nell'ambito della delibera della presente risoluzione, lasciando parimenti la sala, onde permettere al Collegio di decidere conformemente all'art. 7 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 1. marzo 2019 A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti di B. una richiesta di accesso documenti, segnatamente *“la direttiva e le linee guida di B. nella gestione dei reclami TV”*.

B.

A seguito di uno scambio di scritti che non occorre riassumere in questa sede, B., con email 12 marzo 2019, richiamando l'art. 2 LIT ha comunicato al richiedente che la Legge non le sarebbe applicabile siccome non rientra tra le autorità sottoposte al quadro normativo prescritto.

C.

Con scritto 18 marzo 2019, B. ha quindi respinto la richiesta formulata il 1. marzo 2019 richiamando la motivazione contenuta nella comunicazione email 12 marzo 2019.

D.

Avverso questa pronunzia si aggrava A. con il gravame citato in ingresso.

Egli sostanzialmente rileva come la decisione non sia debitamente motivata.

E.

Con scritto 23 aprile 2019 la Commissione di mediazione indipendente LIT non formula osservazioni al gravame.

Con risposta 17 luglio 2019 B. postula la reiezione del gravame riconfermandosi nelle motivazioni contenute nella propria decisione, ovvero sia di essere un soggetto di diritto privato che non sottostà alla LIT.

F.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà, nella misura del necessario all'evasione del ricorso, nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere di A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

La risposta 17 luglio 2019 di B., essendo pervenuta ampiamente dopo il termine prescritto con ordinanza 18 aprile 2019, è manifestamente tardiva e pertanto è estromessa dall'incarto.

2.

Il ricorrente contesta che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata.

2.1.

In generale, affinché sia garantito il diritto di essere sentito degli interessati (segnatamente il diritto ad una difesa adeguata dei propri interessi), l'autorità è tenuta a rendere una decisione motivata (art. 46 cpv. 1 LPAmM).

La motivazione di una decisione amministrativa può anche essere sommaria, ma dalla stessa si devono perlomeno poter dedurre gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. La motivazione deve essere particolarmente rigorosa, nel caso in cui la norma applicabile lasci all'autorità un potere di apprezzamento molto ampio.

Una motivazione va considerata carente se le parti nel procedimento non possono conoscere i fatti considerati determinanti dall'autorità e le norme giuridiche applicate. Tale carenza non permette infatti di impugnare in modo completo e pertinente la decisione che respinge le loro domande di costruzione (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, ni.166 e segg.; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 vLPAmM).

2.2.

Nel caso che ci occupa la decisione impugnata, sebbene sia molto scarna e presenti una spiegazione assai sommaria, può essere ritenuta sufficientemente motivata. Infatti, nella medesima è

richiamato espressamente lo scambio di e-mail intrattenuto tra il richiedente e B.. Quest'ultima in particolare con comunicazione di posta elettronica 12 marzo 2019 – ovvero solo pochi giorni prima della decisione impugnata – informava il qui ricorrente che la sua richiesta doveva essere respinta siccome B. *“non rientra tra le autorità tenute alla trasparenza attiva prevista dalla legge stessa”*. Orbene, alla luce di tali considerazioni, questa Commissione ritiene che la decisione possa essere ritenuta sufficientemente motivata, considerato come il ricorrente fosse chiaramente a conoscenza dei motivi alla base del rifiuto dell'accesso.

3.

Con il gravame qui in narrativa l'insorgente non solleva altri particolari motivi oltre al difetto di motivazione.

Ciononostante, la scrivente Commissione – in virtù del principio inquisitorio che regola la procedura amministrativa (cfr. art. 25 LPAm) e visto che agli atti vi è l'e-mail 12 marzo 2019 con il quale B. ha esposto i motivi che hanno portato a negare l'accesso alla documentazione – ritiene si debba esaminare la validità della pronunzia impugnata anche in assenza di precise contestazioni da parte del ricorrente.

4.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

5.

Giusta l'art. 2 LIT la legge si applica:

- a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
- b) al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
- c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
- d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
- e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico;

Alla legge soggiacciono inoltre società private a partecipazione statale maggioritaria o altri organismi incaricati di compiti di interesse pubblico: fra queste istituzioni rientrano segnatamente l'AET, l'EOC, l'USI e la SUPSI, l'ETT, l'ACR nonché la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, i Patriziati, le Parrocchie, i Consorzi di pubblica utilità retti dalla legge del 1913, i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), gli ordini professionali e, ad esempio, le FART (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296 pag.10).

6.

La resistente ritiene che la LIT non le sarebbe applicabile visto la sua natura di organismo di diritto privato.

A torto.

Infatti, l'art. 2 cpv. 1 lett. e) LIT prevede che la legge si applica *agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.*

Il diritto di accesso ai documenti concerne tutti i campi dell'attività dello Stato spingendosi fino alle società private con partecipazione maggioritaria dello Stato o ad altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico. Questa estensione è voluta per tenere conto dell'indirizzo seguito dall'ente pubblico nell'avvicinarsi a metodi di gestione privati e impedire così di svuotare di significato il diritto d'accesso (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 386).

Ora, nella fattispecie concreta, B. è certamente un'associazione di diritto privato ex art. 60 CC (cfr. art. 1 Statuti di C., di cui B. è una succursale giusta l'art. 4 degli Statuti; cfr. anche art. 1 Statuti

di B. entrambi reperibili al sito di B.) ma è altresì indubbio che essa svolge dei compiti di interesse pubblico.

Tale compito è anzitutto una diretta conseguenza della norma costituzionale che prevede come *la radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni* (cfr. art. 93 cpv. 2 Cost. fed.).

Inoltre l'art. 2 cpv. 3 degli statuti della C., prevede che *“con la sua offerta di programmi e ulteriori offerte editoriali, la C. adempie il mandato di prestazioni sancito dalla legge e dalla Concessione. Le offerte hanno come obiettivo di promuovere la libera formazione dell'opinione e lo sviluppo culturale, di contribuire all'educazione e allo svago del pubblico”*.

B., società regionale della C., *“si adopera affinché, siano prodotti, elaborati e diffusi programmi radiofonici e televisivi, e ulteriori offerte editoriali in lingua italiana in Svizzera, che contribuiscano all'informazione, allo sviluppo culturale, alla libera formazione dell'opinione, alla formazione individuale e all'intrattenimento del pubblico”*

Inoltre, va altresì rammentato che la concessione di C. - la quale precisa le disposizioni della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) - *Include direttive generali (obbligo di rispondere all'interesse generale, consenso, qualità, dialogo con il pubblico), descrive i singoli ambiti dell'offerta editoriale (informazione, cultura, educazione, formazione, intrattenimento, sport), tratteggia a grandi linee i compiti trasversali (innovazione, scambio culturale, considerazione dei giovani, delle persone con retroterra migratorio e delle persone affette da disabilità sensoriali) e definisce l'offerta nel dettaglio* (cfr. concessione C. accessibile al sito di C.).

Alla luce degli elementi elencati, B. - pur essendo un'associazione di diritto privato - svolge dei compiti di interesse pubblico e pertanto le è applicabile il regime legale previsto dalla LIT.

7.

In esito a quanto precede, i documenti oggetto della richiesta di accesso sono informazioni elaborate da un ente privato soggetto alla LIT e che sono in relazione con l'adempimento di un compito pubblico. I medesimi quindi rientrano pienamente nella definizione

di documento ufficiale che possono essere oggetto di consultazione da parte del pubblico nell'ottica di una forma di controllo da parte dell'amministrato sull'amministrazione.

Ora, siccome dagli atti di causa e dai documenti ivi allegati non è possibile a questa Commissione esaminare se vi siano altri impedimenti alla trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente (cfr. art. 8 oppure artt. 10 e segg. LIT), si giustifica un rinvio degli atti a B. affinché si pronunci nuovamente con una decisione debitamente motivata e perfettamente impugnabile.

Tale conclusione si giustifica, inoltre, onde non privare le parti di un grado di giudizio.

8.

Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e gli atti sono retrocessi a B. per una nuova decisione.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 18 marzo 2019 di B., è annullata.

1.2. Gli atti vengono rinviati a B., per una nuova decisione

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- A.;
- D.;
- B..

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo